

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1988

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PORTA, BALOCCHI, GRUGNETTI, ANGHINONI, ARRIGHINI, BALDI, BERTOTTI, BISTAFFA, BOSISIO, CASTELLAZZI, CASTELLI, CERESA, CARLO CONTI, DOZZO, FLEGO, FOGLIATO, FORMENTI, FRANZINI TIBALDEO, GHIROLDI, GIBELLI, GILBERTI, GRATI-COLA, MAGRI, GNUTTI, PIERGIOORGIO MARTINELLI, ONGARO, PERABONI, ROSCIA

Modifica dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente il completamento della cottura del pane parzialmente cotto

Presentata l'8 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il completamento di cottura del pane parzialmente cotto è una vicenda della quale il Parlamento italiano è stato investito da vario tempo.

Con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si era proceduto ad una prima modifica della legislazione sulla panificazione (legge 4 luglio 1967, n. 580), consentendo la commercializzazione anche del pane parzialmente cotto ma limitandone la destinazione al solo consumatore finale, purché il prodotto fosse contenuto in imballaggi preconfezionati ed etichettati a norma di legge.

Questo atteggiamento di giusta cautela del Parlamento italiano, che si è sempre dimostrato attento alla tutela dei consumatori, ha scatenato le reazioni dei grossi produttori di pane parzialmente cotto (pro-

veniente in gran parte dall'estero), che attraverso gli uffici della CEE hanno fatto fortissime pressioni per una nuova modifica del citato articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580.

La legge comunitaria 1993 ha quindi nuovamente modificato la norma suddetta, eliminando la limitazione contenuta nell'articolo 22 del decreto legislativo n. 109 del 1992 di modo che il completamento di cottura del pane parzialmente cotto, surgelato e non, possa essere effettuato da qualsiasi soggetto.

Il Parlamento italiano ha voluto tuttavia una serie di cautele.

Infatti il pane parzialmente cotto, se destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e

se surgelato deve riportare le indicazioni previste dalla specifica normativa sui prodotti alimentari surgelati.

La distribuzione e la vendita di pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato e non, deve avvenire previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.

Nel corso dei travagliati e tormentati lavori parlamentari di discussione della suddetta legge comunitaria era prevalsa, fra i deputati, l'opinione che tale operazione di completamento di cottura rappresentasse una fase (quella finale) del ciclo di produzione del pane e, quindi, potesse essere effettuata, al di fuori del consumatore, solo da soggetti titolari della autorizzazione e della licenza di panificazione di cui agli articoli 2 e 3 legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Solamente in questo caso, infatti, sarà possibile garantire i consumatori che il prodotto pane venga ottenuto tramite processi produttivi svolti da chi abbia le necessarie competenze e professionalità, e disponga di un impianto la cui efficienza è stata riscontrata e valutata sotto tutti gli aspetti tecnici ed igienico-sanitari dalla speciale commissione prevista dal citato articolo 3 della legge n. 1002 del 1956.

L'opposizione esercitata dall'allora Ministro per le politiche comunitarie ha impedito che passasse questa tesi, ma la Camera dei deputati nella seduta di approvazione della legge comunitaria 1993 ha votato un ordine del giorno in cui « impegna il Governo ad assumere opportune iniziative affinché il completamento della cottura del pane parzialmente cotto, eseguito da soggetti diversi dal consumatore, venga considerato come fase della panificazione agli effetti degli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 ».

D'altra parte, il legislatore italiano ha da sempre considerato come particolare la produzione del pane sì da condizionare l'installazione di nuovi forni ad una appo-

sita autorizzazione volta ad assicurare nel Paese una situazione di equilibrio tra domanda ed offerta di pane.

La novella introdotta con la legge comunitaria 1993, consentendo anche ai soggetti non titolari di licenza di panificazione di completare il ciclo produttivo del pane e, quindi, in buona sostanza, di produrre pane al di là e al di fuori degli accertamenti e delle valutazioni previsti dal citato articolo 2 della legge n. 1002 del 1956, comporta una sostanziale disapplicazione della legge.

E ciò in evidente contrasto con la volontà del legislatore, da ultimo nell'occasione sopra ricordata.

Sia per dare attuazione alla volontà allora espressa dalla Camera dei deputati, sia per evitare i problemi interpretativi derivanti dall'attuale testo dell'articolo siamo del parere che l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, come da ultimo sostituito dall'articolo 44 della legge comunitaria 1993 (legge 22 febbraio 1994, n. 146), necessiti di ulteriori aggiustamenti.

Innanzitutto si deve ripartire la definizione del pane in due differenti:

a) una prima che individui il pane già pronto per essere consumato così come venduto al consumatore;

b) una seconda che individui il prodotto che necessita di un'ulteriore lavorazione per essere finito e diventare pane commestibile.

Sempre per chiarire i dubbi interpretativi che sono sorti circa l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, riteniamo che si debba rendere più esplicito l'obbligo di preconfezionare il prodotto ottenuto da completamento di cottura di pane parzialmente cotto surgelato. Infatti il testo attuale dell'articolo 14 dove parla di « previo confezionamento » ha dato adito a differenti interpretazioni: c'è chi, giustamente, lo applica come obbligo di preconfezionare il prodotto; altri invece affermano che per avere il « previo confezionamento » sia sufficiente mettere il pane in un sacchetto,

quando però l'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, al comma 1 è chiaro nello stabilire che il prodotto confezionato è differente dal prodotto preincartato.

Di conseguenza si propone di introdurre un comma in cui si dica chiaramente che il suddetto pane debba essere confezionato rispettando i dettami di cui all'articolo 28 del regolamento approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

Infine si propone l'inserimento di un comma che dia attuazione all'ordine del giorno votato dalla Camera dei deputati, stabilendo che il completamento di cottura del pane parzialmente cotto effettuato da soggetti diversi dal consumatore è una fase della panificazione agli effetti degli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 - 1. È denominato pane il prodotto ottenuto da cottura totale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico).

2. Il prodotto ottenuto da una cottura parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico) è denominato *pane parzialmente cotto*.

3. Il prodotto di cui al comma 2, se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di *pane completata dalla menzione " parzialmente cotto "* o altra equivalente, nonché l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalità della stessa.

4. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 3, l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la menzione " surgelato ".

5. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o meno, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore che il pane è stato ottenuto per completa-

mento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o meno.

6. Le operazioni di completamento di cottura e di confezionamento del pane di cui al comma 5 devono essere effettuate in locali distinti e separati da quelli di vendita, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.

7. Il completamento della cottura del pane parzialmente cotto, eseguito da soggetti diversi dal consumatore, costituisce fase della panificazione agli effetti degli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive modificazioni.

8. Per il prodotto non destinato al consumatore si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 ».

